

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 - Costituzione - Natura

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione non riconosciuta "GRUPPO API SPARSE Associazione di Promozione Sociale (ETS)" in breve "G.A.S. APS(ETS)";

L'Associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta nella propria denominazione la qualifica "ETS" ente del terzo settore e l'acronimo "APS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e l'acronimo "APS" diventeranno operativi a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, R.U.N.T.S., del presente statuto.

L'Associazione "G.A.S. APS(ETS)" è un'organizzazione apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e secondo principi di sussidiarietà.

Agisce e opera nell'area della regione Lazio e, in generale, nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea ed extra-europei; si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al Trattato dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, agli ideali del libero associazionismo.

È impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita, per la tutela dei propri associati e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli e in difesa della laicità delle istituzioni.

È retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

L'Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017, svolge le proprie iniziative di promozione sociale con il contributo di volontari che si riconoscono nelle regole del presente Statuto e nelle sue varie articolazioni.

Articolo 2 - Finalità, scopi e obiettivi

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Finalità e scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate e in particolare quelle volte alla scoperta, conoscenza, valorizzazione e promozione del territorio, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e dei tesserati, per le finalità di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

* lettera D: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* lettera E: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

* lettera H: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

* lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice del Terzo Settore;

* lettera K: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

* lettera S: agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

* lettera W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Obiettivi

L'Associazione ha come obiettivi, senza scopo di lucro, la promozione di attività di promozione sociale, culturali, la conoscenza, la tutela e la

valorizzazione della natura e dell'ambiente, il ripristino di un rapporto armonioso ed equilibrato tra l'uomo e il suo ambiente, e la promozione dei valori di pace, libertà, legalità, democrazia e tolleranza, riferite alle finalità e agli scopi sopra esposti e segnatamente:

- salvaguardare la biodiversità dei diversi distretti locali cui afferiscono i soci dell'APS, delle api e tutti gli insetti pronubi, con particolare riferimento alla preservazione dell'*Apis mellifera ligustica* (Spinola, 1906) dei suoi endemismi locali ed alla cura e tutela dell'ecosistema ad esse correlato;

- incentivare l'impollinazione entomofila quale elemento utile ed indispensabile all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare;

- promuovere ogni azione utile e valida per la difesa, la promozione e l'incremento dell'apicoltura locale, diffondendo le buone pratiche apistiche di allevamento e la cultura apistica in genere; favorendo partecipazione degli apicoltori alla programmazione agricola integrata e biologica e la diffusione fra i soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie e modalità produttive di allevamento, per la lotta contro le malattie delle api, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione ed all'aggiornamento degli apicoltori e alla formazione di maestranze specializzate; fornire agli apicoltori supporto tecnico presso i propri allevamenti e indicazioni volte alla realizzazione di strutture di produzione e confezionamento delle produzioni apistiche;

- valorizzare la produzione di miele locale promuovendo quello di alta qualità e biologico, secondo un disciplinare condiviso; promuovere e valorizzare la produzione locale, in particolare effettuare qualsiasi iniziativa al fine di valorizzare le produzioni di miele, anche sviluppando iniziative che possano portare alla creazione di un marchio qualitativo tipo I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) o D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) al fine di rendere più remunerativo l'allevamento apistico, garantire un reddito migliore e più redditizio per gli apicoltori, fornendo un'occasione per i giovani e garantendo una migliore biodiversità dell'ambiente; attuare iniziative atte alla commercializzazione e distribuzione dei prodotti dell'alveare;

- svolgere compiti di intervento e di gestione in esecuzione di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; promuovere piani di controllo di qualità dei prodotti apistici e di produzione biologica; lavorare su disciplinari per la produzione di miele di alta qualità ed esente da residui da poter utilizzare nei processi di apiterapia;

- promuovere forme di agricoltura sociale tramite attività che impiegano risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche,

educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana (L.141/2015)

- la promozione dell'educazione e della cultura, delle sue forme espressive e delle attitudini creative, in particolare di una cultura naturalistica e socio-culturale, l'istruzione e la formazione professionale ed extra-scolastica, con finalità educativa, nell'interesse sociale con ogni modalità operativa, per una crescita di conoscenza civile .Il tutto attraverso attività di divulgazione e produzione foto/videografica, visite guidate, escursioni, trekking, viaggi naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato e affini, stages;

- la prestazione di interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, al fine di garantire l'integrità delle risorse naturali per le generazioni future, secondo i principi della sostenibilità; la prestazione di interventi e servizi finalizzati a favorire la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. Realizzare laboratori di educazione ambientale e progetti didattici per scuole, enti di formazione e simili; strutturare progetti finalizzati all'educazione ambientale ed alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, alla diffusione della conoscenza del territorio;

- promuovere e gestire acquisti collettivi di prodotti agricoli biologici e artigianali, e favorire attività di commercio equo e solidale

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche in generale finalizzate alla promozione della cultura e del territorio valorizzando la creatività con forme di libera espressione anche editoriali, informatizzate e fotografiche, grazie alla pratica del volontariato in ossequio al principio di sussidiarietà preordinato a una crescita della società civile; un rinnovamento culturale per una nuova coscienza ecologica e comunitaria attraverso attività di informazione, promozione culturale;

- svolgere e promuovere programmi e attività di studio, di ricerca scientifica, di sperimentazione agraria e di documentazione in merito alle finalità dell'Associazione con corsi dedicati diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende produttrici curando la collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

- il perseguimento del benessere sociale, in ossequio alla realizzazione del "diritto alla felicità", per favorire l'elevazione culturale e il miglioramento

della condizione psico-fisica dei propri associati, dei più giovani e dell'individuo in generale;

-a titolo esemplificativo ma non esaustivo modalità e strumenti possono essere tavole rotonde, conferenze, convegni, seminari, mostre, incontri tematici, tavoli tecnici, pubblicazioni, promozione di viaggi d'istruzione, organizzazione di visite guidate, stages, tirocini e similari, laboratori didattici, denunciare ogni tipo di abuso o illecito, da parte di privati o Istituzioni pubbliche, nei confronti dell'ambiente, della natura, dei beni culturali e della comunità;

Le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione si sviluppano concretamente nel prestare supporto a tutte le attività statutarie, garantendone la rappresentanza presso tutte le Istituzioni ed Enti nazionali ed europei, sia pubblici che privati.

ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione può esercitare, inoltre, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.

Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Fiano Romano(RM) Via Genova 146.

Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'Organo Amministrativo, con conseguente obbligo di comunicazione agli enti competenti. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative, secondarie e succursali, su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Denominazione e Logo

La denominazione, nonché il logo o gli eventuali altri loghi sono di esclusiva titolarità dell'Associazione.

Articolo 6 - Riconoscimenti

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli associati, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, potrà attivare la procedura per l'evoluzione del presente Ente in Associazione con personalità giuridica, il tutto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni

L'Associazione può aderire ad altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati.

L'Associazione può stipulare accordi, protocolli e convenzioni. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo amministrativo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

CAPO II - ATTIVITÀ

Articolo 8 - Raccolta Fondi

L'Associazione, al fine di realizzare le attività associative di cui sopra, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità ai provvedimenti normativi in materia. L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- a. quote associative, comprese quelle supplementari;
- b. contributi, apporti e finanziamenti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- c. contributi di organismi internazionali;
- d. donazioni, lasciti testamentari e in generale erogazioni liberali;
- e. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- f. rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari;

g. contributi diversi, compresi i contributi di cui all'articolo 79, comma 6 del D. Lgs 117/17 e i corrispettivi specifici di cui all'articolo 85, comma 1, del D. Lgs. 117/17;

h. entrate da attività diverse, svolte anche in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate e rendite comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 - Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio - libri sociali

L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua consultazione con qualsiasi modalità di richiesta scritta anche per posta elettronica, per gli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e/o qualora particolari motivi lo rendano necessario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche di natura pubblicitaria.

Tra le voci di bilancio, potranno essere previsti fondi per la copertura di rischi e di costi futuri.

L'Associazione, inoltre, previa delibera dell'Organo amministrativo in tal senso, procede annualmente alla predisposizione di un rendiconto/bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea degli associati. È compito dell'Organo amministrativo predisporre le linee programmatiche annuali delle attività dell'Associazione che dovranno essere approvate dall'assemblea degli associati.

L'Associazione, infine, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 di detto Codice.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare documenti e libri sociali con qualsiasi modalità di richiesta scritta anche per posta elettronica inviata al Presidente.

12
21

Articolo 11 - Gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più Istituti di credito e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato, a scelta dell'organo amministrativo, con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Organo di Revisione legale dei conti, ove esistente.

Articolo 12 - Collaboratori Remunerati

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri agli stessi assegnati e ferma restando l'eventuale remunerazione delle cariche sociali, nei limiti e nel rispetto tassativo di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 117/17, possono, nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 117/17, servirsi dell'opera di collaboratori remunerati, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/tesserati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del citato D. Lgs.

Capo IV - ASSOCIATI - VOLONTARI

Articolo 13 - Soci e adesione

L'Associazione deve essere formata da almeno sette persone fisiche, o - previa delibera dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo - da almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale e comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, diversamente la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono essere soci sia apicoltori (possessori di codice azienda e iscrizione in BDA) sia coloro che detengano apiari per conto terzi sia non apicoltori.

L'ammissione di un nuovo associato è stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Organo competente provvede tempestivamente a comunicare l'ammissione all'aspirante associato e all'annotazione del nominativo e delle relative delibere/decisioni nel libro degli associati e nel libro del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio direttivo devono motivare la relativa decisione, dandone comunicazione all'interessato. L'istante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci, l'assemblea che vi provvederà in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo, su proposta dei soci ordinari, può eleggere soci "onorari" cittadini per meriti particolari nelle attività di cui all'art.2 del presente statuto. I soci onorari sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, hanno facoltà di intervento ma non hanno diritto di voto. Membri Onorari sono nominati a vita, ferma restando la possibilità della loro espulsione per legittimi motivi da parte dell'Assemblea.

E' esclusa espressamente la temporaneità della qualifica di associato, ferme restando le cause di cessazione di seguito indicate.

La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni, per decadenza a causa del mancato pagamento delle quote e contributi associativi, per sospensione o esclusione, indegnità del socio o per causa di morte.

L'esclusione o sospensione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e degli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi;
- c) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli Enti a cui l'Associazione dovesse affiliarsi;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione e agli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi.

Il provvedimento di esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente l'associato da ogni attività dell'Associazione. L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione entro trenta giorni all'Assemblea dei soci e, sul ricorso, deciderà l'Assemblea stessa. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 15 gg. e l'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30gg.dalla convocazione.

Le decisioni in materia di decadenza ed esclusione o sospensione debbono essere comunicate agli associati interessati, mediante lettera raccomandata o altro mezzo legale.

Il Consiglio direttivo può attuare la cancellazione d'ufficio dal libro degli associati nei confronti di un associato che non abbia versato la quota associativa per tre anni consecutivi.

Articolo 14 - Obblighi degli associati

Per aderire all'Associazione, i soci devono versare una quota e attenersi allo Statuto e ai Regolamenti dell'associazione stessa, o degli eventuali enti a cui la medesima è affiliata.

Il contributo associativo corrisposto dagli associati rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, e pertanto non è in nessun caso rimborsabile, né rivalutabile.

Il contributo è fissato annualmente dall'organo amministrativo e la quota degli associati è intrasmissibile, il tutto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 e, in generale, alla normativa vigente in materia.

Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'associazione di appartenenza e degli eventuali enti a cui la medesima è affiliata;
- b) al pagamento, oltre del contributo associativo, anche delle quote stabilite dai regolamenti interni e dalle delibere assembleari;
- c) a mantenere un comportamento, sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'associazione, animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate;
- d) coloro che sono apicoltori e detentori non possono essere iscritti ad altre associazioni della medesima natura;
- e) coloro che sono apicoltori devono essere in possesso del codice azienda ed in regola con l'aggiornamento in B.D.A. (Banca Dati Apistica Nazionale);
- f) riconsegnare attrezzature, strumenti e quant'altro abbiano avuto in dotazione e/o affidamento dall'Associazione, nel medesimo stato in cui gli sono state affidate;

Articolo 15 - Diritti degli associati

L'associato ha diritto:

- a) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione di appartenenza e dagli eventuali Enti a cui la stessa è affiliata;
- b) di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) ad essere eletti negli organismi statutari dell'Associazione di appartenenza e dagli eventuali Enti a cui la stessa è affiliata;

- d) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- e) ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 16 - Volontari

L'Associazione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 17/2017 di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e, conseguentemente l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dai beneficiari, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 36 del D. Lgs 117/2017. Sono previste polizze assicurative ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 17/2017.

CAPO V - ORDINAMENTO

Articolo 17 - Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vicepresidente (facoltativo);
- e. Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- f. Organo di Controllo, nominato ai sensi all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017;
- g. Organo di Revisione, nominato ai sensi all'articolo 31 del D. Lgs 117/2017.
- j. Commissioni e organi tecnici (facoltativi).

Ai componenti degli Organi Sociali (e sempre nel rispetto di quanto imperativamente disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, possono essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori.



Articolo 18 - Assemblea

Definizione e compiti

L'Assemblea è l'organo principale e sovrano dell'Associazione e ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. All'Assemblea, convocata in sessione ordinaria, sono riservati i poteri di:

- a. esaminare ed approvare gli Atti, i Programmi e i Regolamenti sottoposti dal Consiglio direttivo;
- b. esaminare ed approvare i bilanci e/o rendiconti consuntivi ed eventuali preventivi (questi ultimi ove predisposti dal consiglio direttivo);
- c. eleggere i componenti degli organi sociali ed esercitare l'azione di responsabilità, nei confronti degli stessi, in caso di loro inottemperanza agli obblighi statutari e di legge, decretandone la cessazione dalla carica.

All'Assemblea, convocata in sessione straordinaria, sono riservati i poteri di:

- d. deliberare le modifiche statutarie;
- e. deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai membri dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. Sono ammesse massimo due deleghe ad associato, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, 3° comma, del D.lgs 117/17.

La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori della Sede dell'Associazione, almeno 7(sette) giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale oppure pubblicato sul sito dell'associazione oppure con le seguenti modalità di comunicazione: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, altre forme di comunicazione legale.

Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere convocata almeno una volta all'anno, ai sensi dell'articolo 13 e, ove ricorrano i presupposti, dell'articolo 14 del D. lgs 117/17, e/o se particolari motivi lo rendano necessario entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino un decimo degli associati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.

FR

Validità e Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli "Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione", è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente in carica, o in sua assenza da un Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, quindi, un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del verbale dell'Assemblea, salvo l'ipotesi in cui la verbalizzazione sia effettuata dal notaio.

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli rubricati "Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione", delibera a maggioranza dei partecipanti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle riguardanti le loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano su alzata di mano o secondo apposito Regolamento.

In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 24 del D.lgs n. 117/2017, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati ed è consentito, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, del D.lgs n. 117/2017, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti e dei votanti.

Articolo 19 - Il Consiglio direttivo

Composizione

Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di tre membri compreso il Presidente e il Vice Presidente ove esistente. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, il Consiglio elegge, tra i suoi membri:

- a il Presidente;
- b il Vicepresidente (facoltativo);
- c il Segretario;
- d il Tesoriere (facoltativo);

PZ

Compiti e poteri

Il Consiglio è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione. Facoltativamente potrà essere redatto un Codice Etico e/o un Regolamento Comportamentale.

Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale, redatto nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. la predisposizione del bilancio o rendiconto preventivo annuale, quale documento programmatico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. l'ammissione di nuovi associati;
- e. le delibere di esclusione/sospensione/cancellazione degli associati e, in generale, dei partecipanti a diverso titolo;
- f. la decisione in ordine a questioni attinenti alle violazioni da parte degli associati degli obblighi di leale collaborazione nonché di tutti gli altri obblighi associativi;
- g. tutti gli atti di straordinaria amministrazione mobiliari e immobiliari;
- h. la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- i. l'istituzione di succursali, sedi operative e secondarie.

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Dovranno, comunque, essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita sette giorni prima. Il fax, la posta elettronica, o altri mezzi di comunicazione legale, possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma, fax, posta elettronica o altre forme di comunicazione legale, inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque, in questo caso, porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti

gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

In caso di assenza temporanea del Presidente la riunione può essere dichiarata aperta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un segretario nominato in sede di riunione, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Elezioni dei Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.

Le procedure di voto vengono definite con apposito Regolamento oppure per alzata di mano.

Decadenza del Consiglio

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra il candidato immediatamente successivo per voti ottenuti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a mancare la metà del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Consiglieri eletti.

Dura in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Consiglio ed è rieleggibile. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione;
- b. convoca, su delibera del Consiglio direttivo l'Assemblea;
- c. convoca e presiede il Consiglio, dirigendone i lavori;
- d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica ed al regolare funzionamento delle relative attività;
- e. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione consuntiva annuale;
- g. stipula contratti e accordi, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria, ivi inclusa l'accensione di conto correnti presso istituti di credito/postali, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio;

h. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente, ove esistente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vicepresidente, ove esistente, sino al termine del mandato. In mancanza del vice Presidente il Consiglio provvede alla nomina di un nuovo Presidente tra i suoi membri oppure, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea per rinnovare tutti gli Organi. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

Assume, facoltativamente, la carica di "Vicepresidente" uno dei membri del Consiglio, il quale decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente e/o apposito regolamento. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

È compito del Segretario:

- a. assistere alle riunioni del Consiglio e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere, su indicazione del Consiglio stesso;
- b. curare la conservazione di tutti gli atti dell'Associazione, conformità con le disposizioni di legge;
- c. provvedere alle comunicazioni tra i diversi Organi Sociali;
- d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi sociali, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- e. sovrintendere agli uffici dell'Associazione, al loro funzionamento e coordinamento;
- f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.



Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è facoltativamente nominato dal Consiglio tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione.

È compito del Tesoriere ove esistente:

- a. provvedere alla redazione del Rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo;
- b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente accessi presso istituti di credito/postali, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo;
- c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi sociali, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio direttivo;
- d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.

Articolo 24 - Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 25 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 26 - Collegio dei Probiviri (facoltativo)

II Collegio dei Probiviri, qualora istituito, è composto da tre associati, che eleggono tra i medesimi il Presidente;

I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea degli associati e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio, pur essendo rieleggibili.

Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 27 - Commissioni e organi tecnici (facoltativo)

Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Organi Tecnici, dando agli stessi la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

I loro programmi sono sottoposti al controllo del Consiglio al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per l'approvazione.

Funzioni, durata e altre modalità dovranno essere appositamente regolamentate.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Candidatura alle Cariche Sociali

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il quinto giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, le persone che non siano legalmente capaci di agire, né le persone fisiche che

esercitino attività o ricoprano funzioni in conflitto di interesse con gli scopi dell'associazione.

Articolo 29 - Regolamenti

Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio potrà provvedere alla redazione, per l'approvazione in assemblea, di appositi Regolamenti articolati

Articolo 30 - Modifiche Statutarie

L'Assemblea, convocata per deliberare le modifiche allo Statuto è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i tre quarti degli associati, aventi diritto al voto.

Per deliberare modifiche allo Statuto sono consentite le deleghe previste per l'assemblea, nei limiti sopra indicati, ed è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati, presenti in proprio e per delega.

Articolo 31 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica simile, secondo i criteri deliberati dall'assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati; sono consentite le deleghe previste per l'assemblea, nei limiti sopra indicati.

Articolo 32 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e dal Primo Libro del Codice civile e, in generale, da tutta la normativa che disciplina la materia.

Il presente Statuto, di adeguamento al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

Noemi Felice

Romolo Zambelli